

COMMENTI

SILVIA MARINO

PROFESSORE ASSOCIATO NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (*)

LA CLIMATE CHANGE LITIGATION NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

SOMMARIO: 1. Introduzione: la definizione di *climate change litigation* alla luce della prassi. – 2. L'approccio del diritto internazionale convenzionale pubblico e privato relativo alla protezione dell'ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. – 3. La determinazione della giurisdizione nell'Unione europea nel regolamento n. 1215/2012: campo di applicazione, titolo generale e concentrazione delle azioni. – 4. Alcuni fori speciali nel regolamento n. 1215/2012. – 5. Una *universal civil jurisdiction*? La possibile estensione della giurisdizione internazionale nella prospettiva del diritto all'accesso alla giustizia. – 6. La legge applicabile nel regolamento «Roma II». – 7. Un criterio di collegamento specifico per le ipotesi di violazione dei diritti dell'uomo? – 8. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. – 9. Alcune osservazioni conclusive.

1. La *climate change litigation* costituisce una reazione al fenomeno del cambiamento climatico e uno strumento di promozione dello sviluppo sostenibile su scala globale. Recentemente riportato all'attenzione generale a seguito della sentenza *Shell* del Rechtbank den Haag,⁽¹⁾ il fenomeno ha avuto origine negli Stati Uniti d'America già nella metà degli anni '80 e si è lentamente espanso sia geograficamente, coinvolgendo le giurisdizioni di un alto numero di Paesi industrializzati,⁽²⁾ sia nella diversità e nella ricchezza del *petitum* e del fondamento giuridico.⁽³⁾ Il rapido aumento del numero delle controversie in materia negli ultimi

(*) L'articolo è stato sottoposto a *peer review* tramite referaggio esterno.

(1) Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021, in *Jurisprudentie Omgevingsrecht*, 4 luglio 2021, n. 2021/278 e reperibile col codice ECLI:NL:RBDHA:2021:5339 (versione in lingua inglese), ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (versione originale) in <https://www.rechtspraak.nl/>.

(2) Anche in Italia è pendente una prima controversia sul cambiamento climatico. Il 5 giugno 2021 un'organizzazione non governativa con finalità ambientale e 200 ricorrenti individuali hanno proposto un ricorso presso il Tribunale di Roma contro il governo italiano per non aver adottato le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall'accordo di Parigi (c.d. «Giudizio Universale The Last Judgment – Climate Case»).

(3) Per un tracciamento dei casi, chiusi e pendenti, si rinvia al *database* <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/> (consultato il 9 dicembre 2021).

anni fa ritenere che il momento attuale sia solo un timido esordio di un fenomeno crescente. ⁽⁴⁾

La *climate change litigation* si caratterizza per la particolare ampiezza e disomogeneità delle tipologie di azioni, di titoli, di domande e quindi di parti processuali. Anche chi ne ha cercato una definizione in una prospettiva comparatistica ha dovuto accettare formulazioni molto ampie, ⁽⁵⁾ al fine di poter accomunare la disomogenea prassi in materia. Sono pertanto relative alla *climate change litigation* tutte le azioni giudiziarie che direttamente ed espressamente sollevano una questione di fatto o di diritto che riguarda il merito o la politica ambientale relativa alle cause o agli effetti dell'inquinamento o del riscaldamento globale. Secondo questa definizione, è sufficiente che ai fini dell'esame della domanda sia necessaria una valutazione relativa alle politiche ambientali e/o al miglioramento della tutela ambientale, in qualsiasi forma. Al contempo, non è necessario che la domanda abbia come principale oggetto questioni di carattere ambientale, o che l'obiettivo principale del ricorrente sia direttamente individuabile nella tutela ecologica o nella diminuzione del riscaldamento globale. Nemmeno le misure richieste sono determinanti. L'ampiezza della definizione consente di includervi un ampio novero di tipologie di azioni, classificabili secondo due diversi criteri, l'obiettivo concreto del ricorrente e il fondamento giuridico. ⁽⁶⁾

Secondo il primo, possono essere distinte azioni dirette a guidare la *mitigation governance*, ovvero a influire sulle scelte politiche in materia ambientale; ⁽⁷⁾ o la *mitigation regulation*, cioè a richiedere l'adozione di specifiche misure più stringenti per la protezione ecologica; ⁽⁸⁾ oppure

⁽⁴⁾ KAHL, WELLER, *Climate Change Litigation. A Handbook*, München, 2021, p. 65.

⁽⁵⁾ MARKELL, RUHL, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual*, in *Florida Law Rev.*, 2012, p. 15; PEEL, LIN, *Transnational Climate Litigation: the Contribution of the Global South*, in *Am. Journ. Int. Law*, 2019, p. 686.

⁽⁶⁾ Per una simile classificazione: KAHL, WELLER, *Climate Change Litigation* cit., p. 70. Nelle note seguenti saranno citate alcune sentenze fra le più note o più significative a mero titolo di esempio, senza pretesa di esaustività nell'elencazione.

⁽⁷⁾ Tribunale federale svizzero, 5 maggio 2020 n. 1C_37/2019, in *BGE*, 2020, I, p. 145 ss. e reperibile in http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200520_No.-A-29922017_judgment.pdf.

⁽⁸⁾ Su obblighi di questo tipo si è fondato il noto caso *Urgenda*, dal momento che le misure realizzate per ridurre l'impatto climatico non apparivano sufficienti alla luce degli obblighi dei Paesi Bassi nell'ambito dei diritti umani. Nei tre gradi di giudizio in cui si è svolto il procedimento, i giudici olandesi hanno imposto al governo di adottare misure più significative al fine della riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera (da ultimo: Hoge Raad, 20 dicembre 2019, in *Jurisprudentie Omgevingsrecht*, 25 maggio 2020, n. 2020/

dirette a realizzare misure di adattamento, con ciò intendendosi qualsiasi azione che consenta la prosecuzione della vita umana nonostante le alterazioni subite dall'ambiente a causa del cambiamento climatico;⁽⁹⁾ ad aumentare i diritti di informazione e di partecipazione decisionale dei privati nelle scelte di politica sia ambientale, sia industriale;⁽¹⁰⁾ a stimolare la cooperazione fra Stati e a incrementare il supporto ad altri Stati.⁽¹¹⁾ Questi obiettivi possono essere perseguiti tramite azioni nei confronti degli Stati o degli enti nazionali responsabili della politica ambientale. Altri scopi sono invece perseguibili tramite azioni nei confronti dei soggetti che, inquinando, incidono sul cambiamento climatico. Gli obiettivi sono costituiti dalla riduzione di specifiche emissioni,⁽¹²⁾ dal risarcimento del danno,⁽¹³⁾ dall'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale,⁽¹⁴⁾ dal rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.⁽¹⁵⁾

Nella seconda tipologia di classificazione rileva il fondamento giuridico dell'azione, che dipende dai rimedi esperibili secondo la normativa

257, e reperibile col codice ECLI:NL:HR:2019:2006 in <https://www.rechtspraak.nl/>; sulle sentenze di primo grado e di appello, *ex multis*: BOUWER, *The Future of Climate Change Litigation*, in *Journ. Env. Law*, 2018, p. 1; PEEL, OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transn. Env. Law*, 2018, p. 37; JACOMETTI, *Climate Change Litigation: Global Trends and Critical Issues in the Light of the Urgenda 2018 Decision and the IPCC Special Report "global Warming of 1.5 °C*, in *Global Jurist*, 2019, p. 1; EAD., *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 121; LEIJTEN, *Human rights v. Insufficient climate action: The Urgenda case*, in *Neth. Quart. Human Rights*, 2019, p. 112; KARLSSON NISKA, *Climate Change Litigation and the European Court of Human Rights – A Strategic Next Step?*, in *Journ. World Energy Law Bus.*, 2020, p. 331).

⁽⁹⁾ Supreme Court of Ireland, 31 luglio 2020, *Friends of the Irish Environment v. Ireland*, [2020] IESC 49, su cui: CORLETO, *La pianificazione governativa in tema di cambiamento climatico dinanzi alla Corte suprema irlandese*, in *Dir. umani dir. int.*, 2021, p. 199.

⁽¹⁰⁾ High Court of South Africa, 6 marzo 2017, *EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and Others*, ric. n. 65662/16; District Court for the Southern District of California, 12 giugno 2019, *Center for Biological Diversity v. U.S. Department of State*, 3:17-cv-01215-GPC-WVG.

⁽¹¹⁾ Nel tentativo di far dichiarare che obblighi di cooperazione non esistono, gli Stati Uniti avevano convenuto lo Stato della California per un accordo concluso con il Canada (United States District Court Eastern District of California, 17 luglio 2020, *United States v. California*, No. 2:19-cv-02142 WBS EFB). Il contenzioso si è chiuso il 22 aprile 2021 con la rinuncia al già proposto appello della decisione citata da parte degli Stati Uniti, a seguito del cambiamento nella *governance*.

⁽¹²⁾ Oberlandesgericht Hamm, 30 novembre 2017, in *ZUR*, 2018, p. 118 ss.

⁽¹³⁾ Court of Appeals, 5th Circuit, 16 ottobre 2009, *Comer v Murphy Oil USA*, 585 F.3d 855; Court of Appeals, 9th Circuit, 21 settembre 2012, *Native Village of Kivalina v Exxon Mobil Corp*, 696 F 3d 849, e 20 maggio 2013, 133 Ct 2390.

⁽¹⁴⁾ Oberlandesgericht Hamm, 30 novembre 2017 cit.

⁽¹⁵⁾ Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021 cit.

nazionale. Nonostante la varietà,⁽¹⁶⁾ è possibile individuare una certa frequenza⁽¹⁷⁾ di ricorsi diretti all'annullamento di permessi di costruzione di fabbriche o di impianti;⁽¹⁸⁾ all'ampliamento del campo di applicazione oggettivo delle già esistenti norme a tutela dell'ambiente o di parte di esso (come ad esempio, per la fauna in pericolo);⁽¹⁹⁾ di richieste di informazioni su progetti esistenti;⁽²⁰⁾ di ricorsi fondati sul pericolo di danno ambientale o a manufatti umani;⁽²¹⁾ di impugnazione di norme tecniche adottate da enti pubblici competenti che asseritamente non tengano in debita considerazione il cambiamento climatico;⁽²²⁾ di impugnazione di provvedimenti amministrativi per errori procedurali nella loro adozione;⁽²³⁾ di azioni risarcitorie.⁽²⁴⁾

Sulla base di queste catalogazioni, è quindi possibile distinguere tra la *public climate litigation*, che si rivolge nei confronti degli Stati, Governi ed enti pubblici, al fine di influenzare la politica o le decisioni a carattere ambientale che incidano sul cambiamento climatico;⁽²⁵⁾ e la *private climate litigation*, il cui oggetto è costituito dalla responsabilità delle imprese per gli effetti della loro attività sul riscaldamento globale.⁽²⁶⁾ Quest'ultima è diretta a ottenere un rimedio risarcitorio, oppure una sensibile modifica della politica industriale dell'impresa convenuta, in eventuale combinazione con la corretta attuazione delle norme nazionali sulla produzione e/o sulla tutela dell'ambiente. I rimedi risarcitori a loro volta possono consi-

⁽¹⁶⁾ Soprattutto nei Paesi di *common law* sono state utilizzate numerose basi giuridiche; per un'analisi, *ex multis*: FLATT, ZERBE, *Climate Change Common Law Nuisance Suits: A Legal Efficiency Analysis*, in *Env. Law*, 2019, p. 683.

⁽¹⁷⁾ MELZ, *Climate Change Litigation: A Growing Phenomenon*, in MASSON (ed.), *Climate Change Litigation and Law*, New York, 2010, p. 1.

⁽¹⁸⁾ Court of Appeals, 10th Circuit, 15 settembre 2017, *WildEarth Guardians v. United States Bureau of Land Management*, 15-8109.

⁽¹⁹⁾ United States Supreme Court, 2 aprile 2007, *Massachusetts v. EPA*, 549 U.S. 497.

⁽²⁰⁾ Supreme Court of the State of New York, 10 dicembre 2019, *People of the State of New York v. Exxon Mobil Corporation*, 452044/2018; District Court for the District of Columbia, 3 giugno 2020, *California Air Resources Board v. EPA*, 1:19-cv-965.

⁽²¹⁾ Planning Inspectorate, 12 agosto 2014, *Bellis v. Merthyr Tydfill CBC*, [2014] P.A.D. 50; Cour administrative d'Appel de Nantes, 5 marzo 2019, in <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038212282/>.

⁽²²⁾ Superior Court of California, 5 giugno 2009, *Communities for a Better Environment v. City of Richmond*, MSN08-1429.

⁽²³⁾ District Court for the District of Montana Billings Division, 3 febbraio 2021, *WildEarth Guardians v. Bernhardt*, CV 17-80-BLG-SPW.

⁽²⁴⁾ Su questo tema si concentra principalmente il presente contributo, in cui verrà citata la pertinente giurisprudenza.

⁽²⁵⁾ GANGULY, SETZER, HEYVAERT, *If at First you Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journ. Legal St.*, 2018, p. 841.

⁽²⁶⁾ FOERSTER, *Climate justice and corporations*, in *King's Law Journ.*, 2019, p. 307.

stere o in una rimessione in pristino di luoghi, sia naturali, sia con prevalente composizione di manufatti umani, ⁽²⁷⁾ o in un risarcimento per equivalente del danno causato all'ambiente, oppure all'uomo, ai suoi diritti fondamentali ⁽²⁸⁾ e alle sue proprietà. ⁽²⁹⁾ Sulle stesse basi potrebbero essere richiesti altresì provvedimenti cautelari.

Sebbene il numero di azioni vittoriose sia ad oggi statisticamente irrilevante, ⁽³⁰⁾ l'aumento del numero dei casi, l'attenzione mediatica e la crescente rilevanza nell'Unione europea del diritto ambientale, in tutte queste sue sfumature, ⁽³¹⁾ rende utile una riflessione sulla *climate change litigation* nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale. La tipologia di contenzioso ha ontologicamente natura globale, sicché nell'ambito di azioni di carattere privatistico è probabile l'esistenza di

⁽²⁷⁾ Oberlandesgericht Hamm, 30 novembre 2017 cit.

⁽²⁸⁾ Nonostante una prassi non ancora consolidata, sussiste uno stretto legame fra le conseguenze del cambiamento climatico e la violazione di basilari diritti dell'uomo, quali il diritto alla vita (High Court of Ireland, 19 settembre 2019, *Friends of the Irish Environment CLG v. The Government of Ireland*, [2019] IEHC 747; Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, *Ioane Teitiota*) e alla salute, che comprendono il diritto all'accesso all'acqua e al cibo; il diritto di proprietà; i diritti dei popoli indigeni e il diritto di autodeterminazione; i diritti dei minori (Court of Appeals, 9th Circuit, 17 gennaio 2020, *Juliana v. United States*, No. 18-36082 D.C. No. 6:15-cv-01517- AA); i principi di uguaglianza e di non discriminazione (BOYLE, *Human Rights and the Environment: Where Next?*, in *Eur. Journ. Int. Law*, 2012, p. 613; IGLESIAS, *La litigación climática en contra de los carbon majors en los Estados de origen: apuntes desde la perspectiva de empresas y derechos humanos*, in *Rev. cl. est. int.*, 2019, p. 1; KRÄMER, *Climate Change, Human Rights and Access to Justice*, in *Journ. Eur. env. plann. law*, 2019, p. 21; SAVARESI, AUZ, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in *Climate Law*, 2019, p. 244; WEWERINKE-SINGH, *Remedies for Human Rights Violations Caused by Climate Change*, in *Climate Law*, 2019, p. 224; KARLSSON NISKA, *Climate Change* cit., p. 331).

⁽²⁹⁾ Court of Appeals, 5th Circuit, 28 maggio 2015, in *re Katrina Canal Breaches Litigation*, 14-30060, 14-30136.

⁽³⁰⁾ PEEL, OSOFSKY, *A Rights Turn* cit., p. 61.

⁽³¹⁾ Sia sufficiente ricordare due importanti direttrici attuali. La prima è data dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final, che riformula l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, ponendo l'obiettivo dell'eliminazione delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, pur nel mantenimento di un'economia prospera e moderna. La seconda sfida è individuata dall'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, che si pone in prima linea per un futuro più sostenibile (v., dichiarazione comune del Presidente del Parlamento europeo, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Commissione europea sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. Dialogo con i cittadini per la democrazia – Costruire un'Europa più resiliente, 10 marzo 2021, in https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14/IT_-_DICHIARAZIONE_COMUNE_SULLA_CONFERENZA_SUL_FUTURO_DELL.pdf, consultato il 9 dicembre 2021).

un elemento transfrontaliero⁽³²⁾ che richieda l'allocazione della giurisdizione e la determinazione della legge applicabile. Tuttavia, proprio questa globalità crea difficoltà per il diritto internazionale privato e processuale riguardo al tradizionale utilizzo di norme localizzatrici, anche quando metodologicamente orientate a una finalità materiale.⁽³³⁾

2. Nell'ambito del diritto internazionale sono state concluse prevalentemente due tipologie di convenzioni. La prima vincola gli Stati parte a raggiungere certi obiettivi di carattere ambientale nei modi che, a livello interno, vengono ritenuti più opportuni. A questa categoria afferiscono ad esempio i lavori della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cui risultato attuale più importante è dato dall'accordo di Parigi, adottato alla conferenza sul clima (COP21) nel dicembre 2015.⁽³⁴⁾ Entrato in vigore nel novembre 2016, esso conta 190 Parti, fra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri. L'accordo si propone di raggiungere la neutralità climatica entro la fine del secolo, tramite misure di mitigazione e di riduzione delle emissioni; la trasparenza e il controllo della situazione a livello mondiale tramite periodiche valutazioni progressive collettive; l'adozione di misure di adeguamento e di adattamento; l'impegno a minimizzare perdite e danni. L'accordo di Parigi è reso operativo dal c.d. pacchetto di Katowice, adottato in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP24) nel dicembre 2018, che copre tutti i settori chiave dell'accordo.⁽³⁵⁾

⁽³²⁾ Recentemente, la Corte di giustizia è intervenuta su dubbi relativi alla qualificazione della fattispecie come transfrontaliera ai fini dell'applicazione dei regolamenti dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria civile. La Corte ha così confermato il carattere transnazionale di una controversia successoria, nella quale l'unico elemento estraneo all'ordinamento lituano era il diritto di proprietà di un bene immobile in Germania (Corte di giustizia, 16 luglio 2020, in causa C-80/19, *E.E.*); di controversie a carattere esecutivo, se l'esecutato abbia sede o domicilio in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovi l'autorità competente per l'esecuzione (attuale o potenziale; Corte di giustizia, 19 dicembre 2019, cause riunite C-453/18 e C-494/18, *Bondora*; 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, *Parking d.o.o.*); oppure qualora un lavoratore sia impiegato presso l'autorità consolare del suo Stato di cittadinanza, situata nel territorio di un altro Stato membro (Corte di giustizia, 3 giugno 2021, in causa C-280/20, *ZN*).

⁽³³⁾ GONZÁLES CAMPOS, *Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé. Cours général*, in *Recueil des Cours*, t. 287, 2000, p. 9 ss.; MOHAMED MAHMOUD, *Loi d'autonomie et méthodes de protection de la partie faible en droit international privé*, *ibidem*, t. 315, 2005, p. 141 ss.

⁽³⁴⁾ V., rispettivamente, convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 33 del 7 febbraio 1994, e accordo di Parigi, del 12 dicembre 2015, *ibidem*, n. L 282 del 19 ottobre 2016.

⁽³⁵⁾ I lavori in questo ambito continuano, con la 26^a conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.

La seconda tipologia verte sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali provocati nell'attività produttiva. La maggior parte di queste convenzioni internazionali ha un oggetto specifico, normalmente delineato per tipologia di danno o di produzione⁽³⁶⁾ e prevede regimi di responsabilità oggettiva a carico delle imprese che esercitano tali attività. Queste convenzioni godono di un buon successo a livello internazionale, con un ampio numero di ratifiche.⁽³⁷⁾ Invece, le più rare convenzioni internazionali a carattere generale hanno avuto scarso successo, come ad esempio la convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente, promossa dal Consiglio d'Europa, mai entrata in vigore nonostante siano sufficienti solo tre ratifiche.⁽³⁸⁾

In questo quadro, l'opera di armonizzazione raggiunta dall'Unione europea tramite la direttiva 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale costituisce un risultato ragguardevole.⁽³⁹⁾ Essa ha infatti carattere generale per l'ampia definizione di danno di cui all'art. 2 e stabilisce ipotesi di responsabilità oggettiva delle imprese, ponendo a loro carico i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione, salve talune eccezioni,⁽⁴⁰⁾ oltre al fatto che vincola tutti gli Stati membri dell'Unione.

In questa tipologia di convenzioni sulla responsabilità delle imprese non sono normalmente incluse norme di diritto internazionale privato e processuale, né appaiono nella direttiva. Questi atti sono piuttosto orientati a tutelare l'interesse pubblico allo sviluppo sostenibile. Questo obiettivo si deduce agevolmente dalla direttiva, che menziona i principi di precauzione e «chi inquina paga» (considerando n. 2 della direttiva n.

⁽³⁶⁾ Un esempio è la International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, sotto gli auspici della International Maritime Organization, entrata in vigore il 19 giugno 1975.

⁽³⁷⁾ Per ulteriori approfondimenti: BERNASCONI, *Civil Liability Resulting from Transfrontier Environmental Damage: A Case for the Hague Conference?*, in *Hague Yearb. Int. Law*, 1999, p. 143.

⁽³⁸⁾ V. convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente, fatta a Lugano il 21 giugno 1993, e reperibile al sito Internet <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list>. Nove Stati membri del Consiglio d'Europa sono firmatari della convenzione.

⁽³⁹⁾ V. direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, n. L 143 del 30 aprile 2004.

⁽⁴⁰⁾ Per ulteriori approfondimenti sulla direttiva, *ex multis*: POLI, *La responsabilità per danno da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*, Milano, 2006, p. 271; POZZO, *La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, p. 75; ALBERTON, *La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2011; MUNARI, SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell'ambiente*, Bologna, 2012.

35/2004), e affida agli Stati membri il compito di predisporre una legislazione interna adeguata sulla responsabilità delle imprese.

Né esistono strumenti universali di diritto internazionale privato e processuale specifici per la materia. Nemmeno la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato è riuscita a concludere positivamente i lavori per una convenzione sulla giurisdizione, sulla legge applicabile, sulla cooperazione giudiziaria e amministrativa relativa alla responsabilità civile per danni ambientali, nonostante il fatto che lavori su questo tema abbiano impegnato il Permanent Bureau nel corso degli anni '90.⁽⁴¹⁾ Neppure ha ancora avuto esito la prevista convenzione generale sulla giurisdizione internazionale, nel cui campo di applicazione materiale rientrerebbe la responsabilità aquiliana, almeno secondo i lavori svolti finora. Solo la convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale ha visto la luce, attualmente firmata solamente da Israele, Ucraina e Uruguay. Ancora a livello internazionale, non constano convenzioni sulla legge applicabile specificamente alla responsabilità per danno ambientale, o per aver contribuito al riscaldamento globale, né più genericamente alla responsabilità extracontrattuale.

Anche nel diritto internazionale privato e processuale, il diritto dell'Unione europea pare all'avanguardia, grazie all'uniformazione raggiunta tramite il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il regolamento (CE) n. 864/2007.⁽⁴²⁾ Quest'ultimo si caratterizza per contenere una disposizione speciale sul danno ambientale (art. 7). Il primo, pur non contenendo norme apposite, prevede una composita articolazione di fori disponibili. Nei prossimi paragrafi saranno quindi esaminate la portata e l'effettività delle soluzioni del diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea nell'ambito della *climate change litigation*.

3. Il regolamento n. 1215/2012 ha un campo di applicazione limitato alla materia civile e commerciale, ed esclude espressamente le materie fiscali, doganale e amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti

⁽⁴¹⁾ PALAO MORENO, *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente*, Valencia, 1998, p. 119; BERNASCONI, *Civil Liability* cit., p. 143.

⁽⁴²⁾ V., rispettivamente, regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in questa *Rivista*, 2014, p. 192 ss.; e regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), *ibidem*, 2007, p. 1153 ss.

o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*; art. 1 par. 1). Dall'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, già formatasi con riferimento alla convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/2001,⁽⁴³⁾ il criterio distintivo fra atti di natura privatistica e atti di imperio è individuato nella natura delle posizioni soggettive controverse e dei poteri esercitabili dallo Stato. Pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del regolamento tutte le azioni in cui lo Stato abbia agito nell'esercizio di pubblici poteri,⁽⁴⁴⁾ che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai, e fra i, privati.⁽⁴⁵⁾ Gli atti *iure gestionis* vengono definiti specularmente e non sono esclusi in quanto tali dalla nozione di materia civile e commerciale, anche se compiuti da un'autorità pubblica.

La natura del presunto responsabile è irrilevante, dal momento che anche il privato può essere incaricato dell'esercizio di pubblici poteri. La giurisprudenza finora intervenuta ha però escluso la funzione pubblica di privati che avessero agito su delega di uno Stato, o per conto e nell'interesse dello Stato, perché i poteri delegati non hanno necessariamente una natura pubblica e imperativa,⁽⁴⁶⁾ né l'azione in nome dello Stato implica sempre l'esercizio di pubblici poteri.⁽⁴⁷⁾ Pertanto, il controllo statale di un'attività economica produttiva non esclude in quanto tale l'applicabilità del regolamento; piuttosto, devono essere valutate caso per caso la natura della domanda e la tipologia di poteri che possono essere esercitati.

Queste definizioni consentono di escludere dal campo di applicazione del regolamento tutte le controversie che abbiano come oggetto o come obiettivo la modifica delle scelte di politica ambientale. Siano essere effettuate tramite un atto legislativo, o regolamentare, o tramite la creazione di apposite agenzie governative, o infine delegando i poteri a enti privati, l'adozione di misure a carattere ambientale e specularmente industriale esprime un potere pubblico dello Stato. Rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento le controversie aventi ad oggetto la modifica

⁽⁴³⁾ Corte di giustizia, 11 aprile 2013, in causa C-645/11, *Sapir*; 12 settembre 2013, in causa C-49/12, *Sunico*; 9 marzo 2017, in causa C_551/15, *Pula Parking*; 9 novembre 2017, in causa C-641/16, *Tünkers France e Tünkers Maschinenbau*; 5 luglio 2018, in causa C_27/17, *flyLAL-Lithuanian Airlines*; 6 febbraio 2019, in causa C_535/17, NK; 7 maggio 2020, in causa C-641/18, *Rina*.

⁽⁴⁴⁾ Sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines* cit.

⁽⁴⁵⁾ Corte di giustizia, 28 aprile 2009, in causa C-420/07, *Apostolides*, in questa *Rivista*, 2009, p. 984 ss.

⁽⁴⁶⁾ Sentenza *Pula Parking* cit.; sentenza *Rina* cit.

⁽⁴⁷⁾ Corte di giustizia, 21 aprile 1993, in causa C-172/91, *Sonntag*, in questa *Rivista*, 1994, p. 425 ss.

del comportamento di un'impresa, o il risarcimento del danno cagionato dall'inquinamento creato dalle attività produttive.

Com'è noto, il regolamento è applicabile ai convenuti domiciliati in uno Stato membro e il domicilio del convenuto costituisce altresì titolo di giurisdizione (art. 4). La limitazione del campo di applicazione personale, per quanto significativa, è meno influente di quanto appaia alla luce dell'ampia definizione del domicilio delle società e delle persone giuridiche (art. 63 par. 1), cioè di quei soggetti che più probabilmente svolgono attività inquinanti con effetti sul cambiamento climatico. Poiché il domicilio corrisponde alternativamente alla sede statutaria, o all'amministrazione centrale o al centro d'attività principale, è possibile riconoscere una certa ampiezza al foro generale e la possibilità di instaurare una controversia in uno Stato membro dell'Unione europea con ragionevole frequenza. Proprio questo titolo ha consentito di fondare la giurisdizione del giudice olandese nei confronti della *Shell*, per un danno ambientale occorso nello sfruttamento di un oleodotto in Nigeria,⁽⁴⁸⁾ non essendo appunto rilevante ai fini dell'art. 4 il luogo dell'evento.⁽⁴⁹⁾

Sulla giurisdizione fondata sul domicilio del convenuto può essere instaurata altresì la connessione attributiva ai sensi dell'art. 8 par. 1, in caso di pluralità di convenuti domiciliati anche in altri Stati membri dell'Unione europea.⁽⁵⁰⁾ L'unico requisito richiesto è che le domande siano così strettamente collegate da rendere opportune una trattazione e una decisione unica al fine di evitare successive incompatibilità, attribuendo giurisdizione a un unico giudice fin dal momento dell'instaurazione della controversia. La concentrazione è realizzabile anche se la domanda proposta nei confronti della persona domiciliata nello Stato membro del giudice adito sia considerata inammissibile fin dalla sua introduzione sul fondamento del diritto nazionale⁽⁵¹⁾ e si mantiene, anche qualora l'attore rinunci all'azione nei confronti dell'unico convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito.⁽⁵²⁾ Questi due elementi ampliano indiretta-

(48) *Gerechtshof Den Haag*, 18 dicembre 2015, in *Jurisprudentie Onderneming & Recht*, 26 maggio 2016, n. 2016/119 e reperibile col codice ECLI:NL:GHDHA:2015:3586 al sito Internet <https://www.rechtspraak.nl/>.

(49) Analogamente, pur in assenza di espressa analisi sul punto, la giurisdizione del giudice tedesco era correttamente assunta sul fondamento del titolo generale anche nella sentenza *Oberlandesgericht Hamm*, 30 novembre 2017 cit.

(50) MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008.

(51) Corte di giustizia, 13 luglio 2006, in causa C-103/05, *Reisch Montage*, in questa *Rivista*, 2007, p. 236 ss.

(52) Corte di giustizia, 21 maggio 2015, in causa C-352/13, *CDC*.

mente la possibilità di concentrazione delle controversie, dal momento che l'attore non dovrà dimostrare il soddisfacimento di ulteriori requisiti (processuali) oltre a quelli espressamente indicati appunto nell'art. 8 par. 1.

Se non fosse utilizzato questo meccanismo, il rischio di incompatibilità di emanande decisioni può ancora essere superato tramite lo strumento della litispendenza, che pone però requisiti più stringenti (ovvero l'identità di parti, oggetto e causa) e non comporta l'immediata e automatica riunione dei procedimenti (che invece è fortemente condizionata ai fini dell'economia processuale). Venute meno queste modalità di coordinamento delle azioni, le eventuali incompatibilità fra decisioni possono essere superate solo in fase di riconoscimento e di esecuzione internazionali, rifiutando di attribuire effetti a una delle decisioni incompatibili (art. 45 par. 1 lett. *c* e *d*), quale *extrema ratio*.

Le necessità di trattazione unica e di coordinamento fra azioni possono essere ricorrenti nell'ambito della *climate change litigation*, dal momento che lo stesso evento inquinante può essere realizzato da più soggetti, come ad esempio da una società madre che assuma la decisione relativa all'attività produttiva, e la società controllata o collegata che esegua tale decisione; oppure perché il danno lamentato è causato dall'attività inquinante di più soggetti, nei confronti dei quali vengono presentate domande aventi lo stesso titolo e lo stesso oggetto. Le possibilità di connessione attributiva sono piuttosto ampie per eventi complessi, dal momento che non è necessario che le domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano lo stesso fondamento normativo.⁽⁵³⁾

Il regolamento non disciplina ipotesi di connessione o di coordinamento delle azioni qualora i convenuti diversi dall'*anchor defendant* siano domiciliati in uno Stato terzo.⁽⁵⁴⁾ L'eventuale regolamentazione è quindi rimessa agli Stati membri. Un'ampia possibilità di concentrazione⁽⁵⁵⁾ pare

⁽⁵³⁾ Corte di giustizia, 11 ottobre 2007, in causa C-98/06, *Freeport*, in questa *Rivista*, 2008, p. 258.

⁽⁵⁴⁾ Oltre al dato letterale dell'art. 8, lo conferma la sentenza della Corte di giustizia, 11 aprile 2013, in causa C-645/11, *Sapir* cit.

⁽⁵⁵⁾ L'esempio è ancora il diritto olandese nel caso *Shell*. L'art. 7 del codice di procedura civile olandese ammette la pluralità di convenuti, ovunque domiciliati, a condizioni ancora più flessibili rispetto all'art. 8 par. 1 del regolamento n. 1215/2012 (il testo della disposizione può essere reperito in <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2021-07-01> (consultato il 9 dicembre 2021)). È infatti sufficiente che il giudice olandese abbia giurisdizione nei confronti di uno dei convenuti nello stesso procedimento, indipendentemente dal titolo, e che sussista un nesso tra le domande contro i vari convenuti tale da giustificare un trattamento congiunto per ragioni di efficienza. Nel caso *Shell* l'ampiezza delle condizioni previste dal diritto interno ha consentito di affermare la giurisdizione del giudice

particolarmente appropriata nella *climate change litigation*. Infatti, i c.d. «grandi inquinatori» sono soprattutto imprese multinazionali con sedi e succursali in diversi Paesi,⁽⁵⁶⁾ e attività produttive nel c.d. *Global South*.⁽⁵⁷⁾ L'instaurazione di un unico procedimento nei confronti di più convenuti, indipendentemente dal loro domicilio, per il medesimo fatto inquinante ha il pregio di concentrare l'intera controversia relativa alla responsabilità presso un unico giudice, che può decidere relativamente a tutti gli aspetti, dall'assunzione delle decisioni e delle politiche aziendali, alla loro esecuzione, al controllo e alla sorveglianza della produzione.⁽⁵⁸⁾

4. Le competenze speciali stabilite dal regolamento n. 1215/2012 possono ampliare la possibilità di individuare la giurisdizione di un giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, ferma restando la loro applicabilità nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato membro. In particolare, l'art. 7 n. 2 ha effetti potenzialmente ubiquitari, dal momento che rende rilevanti ai fini della giurisdizione sia il luogo in cui l'evento è stato realizzato, sia quello in cui il danno è stato subito.⁽⁵⁹⁾ L'interpretazione di questa disposizione nell'ambito della *climate change litigation* è sensibile, dal momento che gli effetti globali del cambiamento climatico indurrebbero a ritenere di poter fondare la giurisdizione ovunque. Anche il filone giurisprudenziale della Corte di giustizia relativo ad illeciti che

olandese nei confronti della succursale nigeriana della società madre Shell, con sede nei Paesi Bassi, per le attività inquinanti realizzate in Nigeria, realizzando un'opportuna concentrazione dei procedimenti aventi lo stesso titolo e lo stesso oggetto nei confronti di due convenuti.

⁽⁵⁶⁾ Si veda lo studio del Climate accountability institute, del 9 ottobre 2019, può essere reperito in <https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Top20%20Oct19.pdf> (consultato il 9 dicembre 2021).

⁽⁵⁷⁾ McNAMARA, JACKSON, *Loss and damage: A review of the literature and directions for future research*, in *WIREs Climate Change*, 2018, p. 10; HARRINGTON, OTTO, *Attributable damage liability in a non-linear climate*, in *Climatic Change*, 2019, p. 15; MÁRQUEZ, *La litigación climática en contra de los carbon majors en los Estados de origen: apuntes desde la perspectiva de empresas y derechos humanos*, in *Rev. el. est. int.*, 2019; PEEL, LIN, *Transnational Climate Litigation* cit., p. 711; SCHINKO, MECHLER, HOCHRAINER-STIGLER, *The Risk and Policy Space for Loss and Damage: Integrating Notions of Distributive and Compensatory Justice with Comprehensive Climate Risk Management*, in MECHLER, BOUWER, SCHINKO, SURMINSKI, LINNEROOTH-BAYER (eds.), *Loss and Damage from Climate Change. Concepts, Methods and Policy Options*, Cham, 2019, p. 84.

⁽⁵⁸⁾ In questa prospettiva, la decisione sulla giurisdizione del Tribunale dell'Aja del 2015 è esatto esempio dell'efficienza indotta dalla concentrazione.

⁽⁵⁹⁾ Proprio in un caso relativo all'inquinamento transfrontaliero è stato introdotto il criterio ubiquitario: Corte di giustizia, 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier*, in questa *Rivista*, 1977, p. 187 ss.

producono danni plurilocalizzati, quali la lesione dei diritti della personalità commessi online, ⁽⁶⁰⁾ sembra confermare l'ampia portata della disposizione.

Tuttavia, la giurisprudenza non esige di assegnare ai titoli di giurisdizione effetti letteralmente universali. Tre osservazioni consentono di limitarne la portata. In primo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, sono irrilevanti i danni indiretti. ⁽⁶¹⁾ Il luogo del danno è quello in cui il primo pregiudizio si è verificato. Nell'ambito della *climate change litigation*, questo danno è costituito dalla contaminazione di un elemento naturale, sia esso l'aria, l'acqua o il suolo, ⁽⁶²⁾ mentre possono essere considerati indiretti, ad esempio, i danni arrecati a proprietà a causa di un evento climatico catastrofico, o a conti bancari derivanti dalle spese sostenute per il ripristino di luoghi o di beni. I luoghi in cui si realizzano questi pregiudizi sono irrilevanti ai fini della determinazione della giurisdizione.

In secondo luogo, secondo la giurisprudenza *Shevill* ⁽⁶³⁾ solo il giudice del luogo in cui è realizzata la condotta antiggiuridica è competente a conoscere dell'integralità del danno. Gli altri giudici, alternativamente competenti, possono conoscere dei soli danni subiti nello Stato in cui sono situati. È improbabile che una persona fisica, che assume le vesti di ricorrente, subisca pregiudizi in un ampio numero di Stati diversi da quello in cui ha il proprio domicilio, la propria residenza o il centro principale dei propri interessi. Anche nelle azioni collettive finora proposte, il gruppo di ricorrenti era distinguibile per essere localizzato in un determinato luogo e per essere portatore di un interesse comune analogamente localizzabile. ⁽⁶⁴⁾ Possono coesistere più fori del luogo del danno, ma la loro portata non è letteralmente ubiquitaria nel caso concreto.

Infine, la Corte ha recentemente valorizzato esigenze di prevedibilità a favore del convenuto, ⁽⁶⁵⁾ che deve essere in grado di individuare ragio-

⁽⁶⁰⁾ Corte di giustizia, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate*; 17 ottobre 2017, in causa C-194/16, *Iljan*.

⁽⁶¹⁾ Corte di giustizia, 19 settembre 1995, in causa C-364/94, *Marinari*, in questa *Rivista*, 1996, p. 589; da ultimo: 20 luglio 2020, in causa C-343/19, *Verein für Konsumenteninformation*.

⁽⁶²⁾ BACH, *Article 4*, in HUBER, PETER (eds.), *Rome II Regulation*, Monaco, 2011, p. 72.

⁽⁶³⁾ Corte di giustizia, 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Shevill*, in questa *Rivista*, 1995, p. 763 ss.

⁽⁶⁴⁾ Ad es., nel caso *Urgenda* il ricorso era presentato da un'associazione olandese e da altri cittadini olandesi; nel caso svizzero *Klimaseniorinnen* le ricorrenti sono tutte donne anziane, residenti in Svizzera (Tribunale federale svizzero, 5 maggio 2020 cit.).

⁽⁶⁵⁾ Questa giurisprudenza concilia almeno in parte il potenziale effetto ubiquitario

nevolmente e con anticipo la potenziale vittima, che proprio per questo potrà fondare la giurisdizione nel proprio centro di interessi. L'appartenenza al gruppo dei soggetti pregiudicati dall'aumento dell'inquinamento, dall'innalzamento delle temperature, da un evento meteorologico (in quanto tale imprevedibile a lungo termine), o da altri effetti conseguenti all'inquinamento o al riscaldamento globale, non pare elemento idoneo a individuare con sufficiente precisione la potenziale vittima, il suo centro di interessi, e quindi un possibile foro competente.

Conseguentemente il *locus damni* ha una portata non universale nel caso concreto e solo eccezionalmente può essere localizzato nel domicilio dell'attore. Sussiste un effettivo rischio di frammentazione nel solo caso in cui vittime, con centri di interessi collocati in Stati membri diversi, agiscano nei confronti della stessa impresa per i danni derivanti dal medesimo fatto. Le controversie sono tuttavia distinte, sussistendo al più un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 30 del regolamento, per la comunanza derivante dall'identità del fatto generatore e del convenuto, alla quale può conseguire la cooperazione fra i giudici aditi e un'eventuale riunione nel primo grado del procedimento.

Anche il luogo dell'evento generatore del danno solleva alcune difficoltà, per la possibile rilevanza di fatti ed eventi preparatori strettamente necessari, quali l'assunzione di una decisione imprenditoriale o sull'attività produttiva rispetto all'esecuzione della decisione stessa (in altro luogo). Quest'ultimo fatto pare tuttavia l'unico rilevante nella determinazione della giurisdizione, altrimenti sarebbe attribuita particolare rilevanza ad eventi antecedenti meramente preparatori. Questi sollevano ulteriori incertezze

della disposizione con le esigenze di prevedibilità del foro competente a favore del convenuto, e di individuazione di un collegamento sufficientemente significativo con la controversia, al quale l'art. 7 n. 2 espressamente tende (considerando n. 16 del regolamento). Nelle sentenze *eDate* e *Ilsjan* cit., la Corte di giustizia ha infatti precisato che la persona offesa subisce un particolare pregiudizio nel luogo in cui essa ha il centro dei propri interessi. In questo luogo può quindi essere instaurata una controversia che abbia ad oggetto il risarcimento della totalità del danno subito. Tale foro è sufficientemente prevedibile da parte dell'autore dell'informazione lesiva, in quanto in grado di conoscere il centro di interessi del soggetto cui tale informazione si riferisce. Questa lettura condurrebbe nella quasi totalità dei casi all'attribuzione di competenza al giudice del luogo della residenza – o del domicilio – della persona offesa, nel quale ineludibilmente essa fonda il centro dei propri interessi, giustificando un *forum actoris* non previsto espressamente dal regolamento. La portata di questa giurisprudenza è stata limitata da Corte di giustizia, 17 giugno 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG c. SM*, in cui la Corte ha valorizzato l'elemento della prevedibilità, stabilendo che il centro degli interessi della vittima rileva solo se il contenuto diffamatorio menzionasse o facesse riferimento anche indiretto al soggetto che ha agito in giudizio. La mera appartenenza a un gruppo non è invece sufficiente a questi fini.

che non dovrebbero essere risolte nelle prime fasi processuali relative all'accertamento della giurisdizione, come, ad esempio, la loro collocazione geografica, la loro necessità ed efficacia e la congruità del comportamento tenuto rispetto alla decisione assunta.⁽⁶⁶⁾

Una certa rilevanza può essere rivestita altresì dal c.d. foro della succursale, di cui all'art. 7 n. 5, che attribuisce giurisdizione al giudice del luogo in cui essa è situata per le controversie concernenti il suo esercizio. L'utilizzazione di questo foro facoltativo deve concernere attività dell'impresa realizzate tramite questo centro operativo, indipendentemente dal titolo della domanda. Esso può quindi consistere nella responsabilità extracontrattuale per attività esercitate nella o dalla succursale,⁽⁶⁷⁾ anche di carattere inquinante e incidente sul cambiamento climatico, purché realizzate dal centro operativo stesso. Il domicilio della casa madre è irrilevante. Questo titolo di giurisdizione offre un'eventuale ulteriore opzione a favore della presunta vittima.

Inoltre, l'azione civilistica per il risarcimento di danni nascente da reato può essere proposta anche nel corso del procedimento penale, qualora la *lex fori* consenta che il giudice penale conosca di azioni civili risarcitorie dipendenti dal medesimo fatto, come avviene, ad esempio, in Francia, in Italia e in Spagna.⁽⁶⁸⁾ Questo titolo di giurisdizione non sembra estendere ulteriormente le possibilità già offerte dall'art. 4 e dell'art. 7 n. 2, dal momento che normalmente l'azione penale è esercitata nel luogo in cui si è verificato l'evento o il pregiudizio è stato subito. Tuttavia, può essere utile a fini probatori della responsabilità civile.

Invece, questo tipo di controversie difficilmente si presta a una proroga di giurisdizione non solo per l'incertezza classica della responsabilità aquiliana circa il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche, nel caso in

⁽⁶⁶⁾ Questo elemento può essere di interesse al fine della determinazione della responsabilità, ma non della giurisdizione, la cui sussistenza rischierebbe di variare a seconda che il comportamento tenuto sia perfettamente conforme alla decisione assunta, o meno, e in quest'ultimo caso con quali modalità e presumibilmente con quali motivi. Esami di merito di questa complessità non paiono idonei in fase di determinazione della giurisdizione, e comunque non sarebbero conformi ad alcuna esigenza di prevedibilità della giurisdizione, in questo caso da parte sia dell'attore, sia del convenuto. Nello stesso senso, proprio su una controversia relativa al danno ambientale: United Kingdom Supreme Court, 12 febbraio 2021, *Okpabi and o. v. Royal Dutch Shell Plc and a.*, [2021] UKSC 3.

⁽⁶⁷⁾ Corte di giustizia, 22 novembre 1978, in causa 33/78, *Somafer*, in questa *Rivista*, 1979, p. 142 ss.; 6 aprile 1995, in causa C-439/93, *Lloyd's Register*, *ibidem*, 1996, p. 147 ss.

⁽⁶⁸⁾ OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, *El Derecho internacional privado de la Unión Europea en la determinación de la responsabilidad civil por daños al medio ambiente*, in *Ann. Hispano-Luso-Americano der. int.*, 2013, p. 379.

esame, per l'alta imprevedibilità delle parti coinvolte.⁽⁶⁹⁾ I casi *Lliuya* e *Shell* dimostrano come una previa individuazione dell'attore fra le potenziali molteplici (presunte) vittime sia un'operazione complessa, che rende di fatto pressoché impossibile una proroga espressa di giurisdizione. Sepur eventualità ipotetica, l'art. 25 del regolamento comunque non la esclude. Analogamente sono ammissibili proroghe tacite ai sensi dell'art. 26, qualora il presunto responsabile ritenga il foro adito non sconveniente a fini processuali. Tuttavia, alla luce della scarsa prassi formatasi finora,⁽⁷⁰⁾ pare nell'interesse del convenuto contestare l'ammissibilità o l'infondatezza dell'azione e quindi, costituendosi, altresì la giurisdizione.

Infine, è opportuno ricordare che il giudice del luogo in cui si trova l'immobile è esclusivamente competente solo se la controversia abbia ad oggetto diritti reali su quel bene, indipendentemente dal domicilio del convenuto. Questioni relative ad immissioni a carattere transfrontaliero,⁽⁷¹⁾ così come quelle relative a danni cagionati a beni immobili (nel caso in esame, ad esempio, a causa di eventi climatici straordinari dipendenti dal riscaldamento globale) sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 24 n. 1, difettando tali azioni del carattere reale.

5. Nei paragrafi precedenti si è notato che il regolamento n. 1215/2012 ammette numerose possibilità di incardinare una controversia presso un giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, e in talune ipotesi circoscritte anche presso quello del luogo del domicilio della vittima, agevolandone l'accesso alla giustizia. Tuttavia, in un ambito dalla portata globale, in cui potenzialmente ogni essere umano è anche vittima, gli effetti dannosi indiretti possono essere prodotti in (tutti gli) Stati membri, seb-

⁽⁶⁹⁾ PALAO MORENO, *La responsabilidad civil* cit., p. 55. In questo contesto la prevedibilità deve essere verificata in un modo diverso rispetto al ragionamento posto nell'interpretazione dell'art. 7 n. 2. Ai fini dell'accordo di proroga, è indispensabile individuare con ampio anticipo chi possano essere in futuro eventuali controparti processuali, presumibilmente anche prima del verificarsi della condotta antiggiuridica, fatto pressoché impossibile nella *climate change litigation*. Invece, nell'ambito dell'art. 7 n. 2 il riferimento è alla prevedibilità del danno alla luce del comportamento realizzato dal presunto responsabile dell'illecito, che sarà parte del procedimento. Il concetto stesso di prevedibilità risulta variabile: ROMANO, *Principe de sécurité juridique, système de Bruxelles I/Lugano et quelques arrêts récents de la CJCE*, in CASHIN RITAINE, BONOMI (éds.), *La Convention de Lugano. Passé, présent et devenir*, Genève, 2007, p. 167; REMY, *Des notions de prévisibilité en matière de conflit de lois: qui de l'œuf? Qui de la poule?*, in HEUZE, Libchaber, de Vareilles-Sommières (a cura di), *Mélanges en l'honneur du Professeur P. Mayer*, Issy-les-Moulineaux, 2015, p. 791.

⁽⁷⁰⁾ V. *supra*, par. 1.

⁽⁷¹⁾ Corte di giustizia, 18 maggio 2006, in causa C-343/04, *ÈEZ*, in questa *Rivista*, 2006, p. 1126 ss.

bene tutti i fattori che fungono da titolo di giurisdizione siano collocati in Stati terzi. Per queste ipotesi, il regolamento non prevede ipotesi di *universal jurisdiction* o di *forum necessitatis*, che amplierebbero la portata della giurisdizione dei giudici di uno o più Stati membri a controversie che presentino solo tenui collegamenti con l'Unione europea. L'unico eventuale contemperamento è determinato dall'invocabilità dei titoli di giurisdizione previsti dal diritto nazionale, se il convenuto è domiciliato in uno Stato terzo. Tuttavia la loro esperibilità non può assicurare in ogni caso la sussistenza della giurisdizione: altri elementi rilevanti della fattispecie dovrebbero essere localizzati in quel Paese, salva la previsione di titoli nazionali esorbitanti.⁽⁷²⁾ La competenza potrà presumibilmente essere assunta da un giudice di uno Stato terzo (sul fondamento dei suoi obblighi internazionali pattizi, o del proprio diritto processuale internazionale). Più raramente si può addivenire all'estrema conseguenza di totale assenza di una giurisdizione competente a livello internazionale.

L'effetto concreto dell'assunzione di giurisdizione da parte di un giudice di uno Stato terzo dipende da quale sia il giudice competente, in particolare se il relativo ordinamento fornisca sufficienti garanzie di professionalità e di indipendenza, nonché dalla legge applicabile sul fondamento del suo diritto internazionale privato.⁽⁷³⁾ Non possono essere quindi presentate considerazioni generali di merito relativamente all'assunzione della giurisdizione da parte di un giudice di uno Stato terzo,⁽⁷⁴⁾ salvo ricordare l'eventuale rischio di ineffettività di qualsiasi azione giurisdizionale per la scarsa indipendenza del potere giudiziario nell'ordinamento. La

(72) Questi ridurrebbero però la prevedibilità del foro competente e l'efficace gestione del processo: FERNÁNDEZ ARROYO, *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, in *Recueil des Cours*, t. 323, 2008, p. 9 ss.

(73) Per l'analisi della legge applicabile, v. *infra*, par. 6.

(74) In uno Stato terzo, un esempio positivo, sebbene estraneo alle tematiche del diritto processuale internazionale, è dato dalla decisione della Lahore High Court, 4 aprile 2015, *Leghari v. Federation of Pakistan*, W.P. No. 25501/201, in cui la Corte ha dimostrato totale indipendenza di giudizio condannando lo Stato ad eseguire correttamente la National Climate Change Policy del 2012 e il Framework for Implementation of Climate Change Policy (2014-2030), perché il ritardo nell'esecuzione violava i diritti fondamentali dell'uomo (*amplius*: BARRITT, SEDITI, *The symbolic value of Leghari v Federation of Pakistan: climate change adjudication in the Global South*, in *The King's College Law Journ.*, 2019, p. 203). In controversie similari, altre corti hanno piuttosto ritenuto che la questione fosse di carattere politico, e quindi di competenza ministeriale, non individuando errori manifesti nelle decisioni (o nell'inerzia) del Governo (High Court of New Zealand, 2 novembre 2017, *Thomson v. Minister for Climate Change Issues*, [2017] NZHC 733), anche nei casi in cui il convenuto fosse una parte privata (District Court for the Northern District of California Oakland Division, 30 settembre 2009, *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 4:08-cv-01138-SBA).

conseguenza finale sarebbe determinata dal diniego di giustizia, come avverrebbe nella presumibilmente ipotetica situazione di assenza di giurisdizione a livello internazionale, sebbene per motivi diversi.

Esiste un terzo fattore di rischio di diniego di giustizia. Si tratta delle ipotesi di *gross violations* di diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita di intere popolazioni che vivono in una determinata zona geografica, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato in talune imprese, il diritto alla salute. Se anche il diritto nazionale dello Stato terzo in cui si concretizzano questi pregiudizi ammettesse la propria giurisdizione internazionale, le vittime si troverebbero in condizioni giuridiche, fisiche o psicologiche inidonee per esperire un procedimento, o non riuscirebbero a sostenerne i costi o attendere i normali tempi processuali; se fuggite dal loro Paese per evitare ulteriori gravi violazioni dei propri diritti, non sarebbero di fatto in grado di rientrare nello Stato d'origine ai fini del procedimento civile. Queste vittime non avrebbero alcun modo per richiedere un risarcimento dei gravi danni subiti. (75)

Per alcuni decenni il rischio di diniego di giustizia era particolarmente percepito dalle Corti statunitensi. Con la sentenza *Filártiga* (76) era stata inaugurata una giurisprudenza che riteneva applicabile l'*Alien Tort Statute* (77) a controversie fra parti entrambe straniere. Essa rappresentava una reazione nei casi di violazioni del diritto internazionale consuetudinario e dei diritti umani, esperite nei confronti sia di individui, sia di società, che evitava possibili dinieghi di giustizia. Questa tendenza è stata però rovesciata nella più recente sentenza *Kiobel* (78) in cui la Corte suprema degli

(75) AUGENSTE, JÄGERS, *Judicial remedies. The issue of jurisdiction*, in ÁLVAREZ RUBIO, YIANNIBAS (eds.), *Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*, London-New York, 2017, p. 7. Sarebbe come pretendere che il sig. Teitiota rientri nel Paese originario di Kiribati al solo fine di instaurare un procedimento civile contro le imprese presunte responsabili del riscaldamento globale, allorché il suo allontanamento dal Paese natale era giustificato dal rischio alla vita per le condizioni ambientali nel suo Stato di origine (su questo caso, *amplius*: MUSSI, *Cambiamento climatico, migrazioni, e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Riv. dir. int.*, 2020, p. 827; MANEGGIA, *Non-Refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or 'Responsibility to Protect'? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Dir. umani dir. int.*, 2020, p. 635; SCOVAZZI, *Gli effetti del cambiamento climatico su Kiribati di fronte al Comitato dei Diritti Umani*, in *Riv. giur. amb.*, 2020, p. 199).

(76) Court of Appeals, 2nd Circuit, 30 giugno 1980, *Filártiga v. Peña-Irala*, 630 F.2d 876.

(77) *Alien Tort Statute*, 28 U.S.C. § 1350.

(78) United States Supreme Court, 17 aprile 2013, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, Co* 569 U.S., su cui: BOSCHIERO, *The corporate responsibility to respect human rights and the question of universal civil jurisdiction in transnational human rights cases: the U.S. Supreme*

Stati Uniti ha negato l'applicabilità dell'*Alien Tort Statute* a controversie tra stranieri per condotte avvenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti, per assenza di applicazione extraterritoriale, in netta contrapposizione rispetto ai precedenti. ⁽⁷⁹⁾

A seguito di questo *overruling*, le autorità giurisdizionali negli Stati Uniti non sono più competenti a conoscere di procedimenti a carattere civile, che non presentino alcun collegamento con il loro territorio. Pertanto, a livello globale, il problema del diniego di giustizia si ripropone. ⁽⁸⁰⁾

In questo quadro sono intervenute recenti proposte di ampliamento dei titoli di giurisdizione in ambito civile. L'Institut de droit international ha recentemente adottato una risoluzione su diritti umani e diritto internazionale privato, ⁽⁸¹⁾ sollecitando il rispetto dei primi nelle relazioni transfrontaliere, e nello sviluppo, nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto internazionale privato. Più specificamente, i titoli di giurisdizione dovrebbero essere stabiliti in forza di connessioni significative, tenendo in considerazione i diritti umani fondamentali delle parti e il divieto di discriminazione. L'immunità statale non dovrebbe privare la presunta vittima di un rimedio. È suggerita altresì l'introduzione di un *forum necessitatis* con carattere eccezionale per garantire il diritto di accesso alla giustizia. Questa possibilità sarebbe particolarmente utile nelle ipotesi in esame.

Anche nell'Unione europea sono in corso lavori per rafforzare la responsabilità delle imprese. Il Parlamento europeo ha adottato un parere di iniziativa, ⁽⁸²⁾ seguito da due allegati. Il primo contiene un progetto di

Court decision in Kiobel V. Royal Dutch Petroleum, in CORTESI (a cura di), *Studi in onore di L. Picchio Forlati*, Torino, 2014, p. 3; CASSESE, *Multinazionali e diritti umani: limiti all'extraterritorialità dalla Corte Suprema (Kiobel)*, reperibile in <https://www.filodiritto.com/multinazionali-e-diritti-umani-limiti-allestraterritorialita-dalla-corte-suprema-kiobel> (consultato il 9 dicembre 2021).

⁽⁷⁹⁾ Alcune controversie si sono concluse con una transazione fra le parti dopo l'assunzione di giurisdizione dell'organo giurisdizionale adito: Court of Appeals, 2nd Circuit, 13 ottobre 1995, *Kazic v. Karadzic*, 70 F.3rd 232; District Court, S.D. New York, 9th Circuit, *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum*, *Wiwa v. Anderson*, *Wiwa v. Shell Petroleum Development Company e Doe v. Unlocal Doe v. Unlocal Corporations*, 395 F. 3rd.

⁽⁸⁰⁾ La sussistenza di una possibile soluzione negli Stati Uniti non privava certo di responsabilità l'Unione europea nella comunità internazionale nella prospettiva dell'accesso alla giustizia; tuttavia, la rendeva meno pressante.

⁽⁸¹⁾ V. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *Human Rights and Private International Law*, risoluzione 4 settembre 2021, Rapporteur Fausto Pocar, in questo fascicolo della *Rivista*, p. 1097 ss.

⁽⁸²⁾ Parlamento europeo, 11 settembre 2020, *Corporate due diligence and corporate accountability*, 2020/2129(INL).

proposta di direttiva di diritto sostanziale, prevedendo che le imprese assumano espressi impegni di diligenza, stabilendo responsabilità in assenza di impegni, e comunque una responsabilità extracontrattuale – da disciplinare specificamente in ogni Stato membro – anche qualora gli impegni di diligenza siano stati osservati correttamente (e quindi a carattere oggettivo). Il secondo allegato è relativo al diritto internazionale privato e processuale. Sono raccomandate talune modifiche al regolamento n. 1215/2012. La prima riguarda le ipotesi di litisconsorzio, aggiungendo una quinta ipotesi all'art. 8 nel caso di controversie aventi ad oggetto la responsabilità civile delle imprese per violazione dei diritti umani perpetrati nella filiera produttiva, come definita dalla direttiva. In questa ipotesi, un'impresa domiciliata in uno Stato membro potrebbe essere convenuta nello Stato membro del proprio domicilio o dove svolge la propria attività quando il danno cagionato in uno Stato terzo sia imputabile a una sua succursale. La nuova disposizione (art. 8 n. 5) colmerebbe quel vuoto di tutela creato dall'art. 8 n. 1, con riferimento a convenuti domiciliati in Stati terzi. Se il danno è realizzato in uno Stato terzo da parte di un'impresa avente sede fuori dall'Unione europea, la quale sia la succursale di un'impresa con domicilio o attiva in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di quest'ultimo assumerebbero la giurisdizione. Inoltre, la proposta disposizione supera l'attuale art. 7 n. 5 del regolamento n. 1215/2012, che dipende dal domicilio della filiale, agenzia o succursale nell'Unione europea, e che non ammette in quanto tale il litisconsorzio.

La seconda modifica suggerita è costituita dall'introduzione di un art. 26-*bis*, che inserirebbe un'ipotesi di *forum necessitatis* nella stessa tipologia di controversie di cui al proposto art. 8 n. 5. Le condizioni di esperibilità sono solo in parte analoghe a quelle già previste in altri regolamenti dell'Unione europea: ⁽⁸³⁾ il carattere eccezionale; un collegamento sufficiente

⁽⁸³⁾ Art. 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in questa *Rivista*, 2009, p. 1038; art. 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, *ibidem*, 2013, p. 503; art. 11 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, *ibidem*, 2017, p. 497; art. 11 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, *ibi-*

con lo Stato del foro e la necessità di evitare un diniego di giustizia. Quest'ultimo è concretizzato nell'impossibilità o nell'irragionevolezza dell'instaurazione del procedimento in uno Stato terzo strettamente collegato; o, in forma totalmente nuova rispetto ai precedenti nel diritto dell'Unione europea, nell'impossibilità di riconoscere ed eseguire la sentenza dello Stato terzo nello Stato membro del giudice adito, secondo il proprio diritto interno, se il riconoscimento e l'esecuzione siano necessari per il soddisfacimento delle pretese attoree. Questa precisazione è importante sotto due profili. In primo luogo, valorizza le esigenze strettamente processuali, sia nel procedimento di cognizione, sia nell'ambito dell'esecuzione. In secondo luogo, esclude valutazioni di merito, dipendenti dalle possibilità di successo dell'azione sul fondamento della legge applicabile, dal momento che il *forum necessitatis* servirebbe il solo diritto di accesso alla giustizia.

Questa riforma, già immaginata durante la revisione del regolamento n. 44/2001,⁽⁸⁴⁾ pare utile nella prospettiva del diritto all'equo processo e bilanciata nelle sue condizioni. In questa formulazione, essa consente di superare il problema concreto, la mancanza di un giudice competente ed effettivo, senza allargare in modo eccessivo la giurisdizione internazionale dei giudici nazionali nell'Unione europea. Una competenza pressoché illimitata sarebbe presumibilmente contraria alla *comity* internazionale per estremo accentramento, comporterebbe un costante aumento delle controversie proposte a giudici nazionali nell'Unione europea, ma soprattutto rischierebbe di essere poco effettiva qualora sussistano collegamenti molto tenui fra la controversia e lo Stato membro del giudice adito. Tutte le fasi processuali, dalla costituzione all'assunzione delle prove in Stati terzi, sarebbero particolarmente difficoltose, e il giudice rischierebbe di non poter ottenere elementi adeguati al fine di un equo giudizio.

Queste osservazioni sono ulteriormente rafforzate dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Nait-Liman*,⁽⁸⁵⁾ in cui la

dem, 2018, p. 195. *Ex multis*: BIAGIONI, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2012, p. 20; FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1121.

⁽⁸⁴⁾ L'introduzione del *forum necessitatis* pareva utile alla luce della auspicata portata soggettiva universale dell'emanando regolamento (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748).

⁽⁸⁵⁾ Corte EDU, 15 marzo 2018, *Nait-Liman c. Svizzera*, ric. n. 51357/07 (su cui ampiamente: FORLATI, FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?*, Leiden-Boston, 2020).

Grande Camera ha chiarito che il *forum necessitatis* può essere condizionato all'esistenza di certi elementi di collegamento con lo Stato del giudice adito, purché i requisiti richiesti siano conformi al diritto internazionale e che non ecceda il margine di discrezionalità garantito allo Stato dalla convenzione. Alla luce della fattispecie, pare che le condizioni suggerite nel parere del Parlamento europeo possano soddisfare le esigenze sottolineate dalla Corte EDU.⁽⁸⁶⁾

6. Relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, anche il campo di applicazione del regolamento n. 864/2007 è limitato alla materia civile e commerciale, la cui nozione, per coerenza nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile,⁽⁸⁷⁾ deve essere interpretata allo stesso modo del regolamento n. 1215/2012.⁽⁸⁸⁾

Talune materie, pur ricadenti nell'ambito civile e commerciale, sono escluse dal campo di applicazione materiale del regolamento «Roma II» ai sensi dell'art. 1 par. 2. Fra queste, una è particolarmente rilevante nell'ambito della *climate change litigation*, ovvero le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare, ai sensi dell'art. 1 par. 2 lett. f. L'esclusione si giustifica presumibilmente al fine di non pregiudicare l'applicazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme in vigore negli Stati membri che ne siano parti.⁽⁸⁹⁾

Il problema preliminare nell'applicazione del regolamento è dato dalla qualificazione dell'art. 7, dedicato al danno ambientale, e alla sua applicabilità nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto pregiudizi derivanti dal riscaldamento globale. Nella sentenza *Shell*, la Corte olandese non ha affrontato questa tematica, perché l'azione anti-giuridica provocava il danno oggetto della controversia, che si rifletteva direttamente sull'ambiente

⁽⁸⁶⁾ La rilevanza del collegamento è comunque discussa, come risulta da GROUPE EUROPÉEN DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Recommendation to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability]*, dell'8 ottobre 2021, reperibile alla pagina Internet <https://gedip-egpil.eu/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-GEDIP-Recommendation-EGPIL-final.pdf>, che suggerisce di introdurre un requisito di mero collegamento, eliminandone il carattere sufficiente.

⁽⁸⁷⁾ Da ultimo: Corte di giustizia, 20 luglio 2020, in causa C-343/19, *Verein für Konsumenteninformation* cit.

⁽⁸⁸⁾ V. *supra*, par. 3.

⁽⁸⁹⁾ BERNASCONI, *Civil Liability*, cit., p. 148; FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II"), in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 987; FUCKS, *Article 7 Environmental damage*, in HUBER, PETER (eds.), *Rome II Regulation* cit., p. 221.

circostante. Il dubbio può invece sorgere in fattispecie come quelle del caso *Lliuya*, dal momento che il ghiacciaio in scioglimento è collocato lontano rispetto alla sede della convenuta e non aveva ancora causato danni alla popolazione; o del caso *Klimaseniorinnen*, poiché il pregiudizio è arrecato a un diritto fondamentale dell'uomo; o del caso *Katrina*, dove si lamentavano danni a manufatti e a proprietà private.

L'art. 7 ha un campo di applicazione molto ampio, dal momento che include danni indiretti rispetto al pregiudizio immediato all'ambiente, come i danni arrecati alle persone o ai beni per effetto del danno ambientale.⁽⁹⁰⁾ Pertanto, nell'ambito di controversie relative agli effetti del riscaldamento globale, la definizione stessa di danno ambientale pare meno rilevante,⁽⁹¹⁾ dal momento che nel campo di applicazione dell'art. 7 possono essere sussunte altre tipologie di danno che non incidono direttamente sull'ecosistema. Pertanto, i danni indiretti, consequenziali a un danno ecologico immediato, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 7. Ne consegue che la fattispecie di danno alla persona o a beni a seguito di un pregiudizio ambientale rientra nel campo di applicazione dell'art. 7.

La stessa tipologia di danni non è rilevante ai fini dell'individuazione della legge applicabile. Infatti, l'art. 7 rinvia all'art. 4 par. 1, cioè al criterio di collegamento del danno diretto; alternativamente, ammette la scelta da parte della vittima della legge del luogo in cui si è verificato il fatto. L'art. 4 è espressamente limitato al luogo del danno diretto, che è quello che si produce nell'ecosistema o in un elemento naturale quale diretta conseguenza della condotta.⁽⁹²⁾ Per la determinazione della legge applicabile non rileva il luogo in cui sono stati arrecati pregiudizi alla persona o ai suoi beni. È possibile quindi che si crei una scissione fra luogo del danno

⁽⁹⁰⁾ BOGDAN, *The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II*, in AHERN, BINCHY (eds.), *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Leiden-Boston, 2009, p. 223; SPITZER, BURTSCHER, *Liability for Climate Change: Cases, Challenges and Concepts*, in *Journ. Eur. Tort Law*, 2017, p. 153.

⁽⁹¹⁾ Si può tuttavia ricordare che è discussa la definizione di danno ambientale rilevante ai fini dell'art. 7, ovvero se il considerando n. 24 del regolamento debba essere integrato con la definizione prevista nella direttiva n. 35 del 2004 (CRESPO HERNÁNDEZ, *Daños al medio ambiente y regla de la ubicidad en el art. 8 del futuro Reglamento de Roma II*, in *InDrept*, 2006, p. 11; FRANZINA, *Il regolamento cit.*, p. 1010), o se sia invece necessaria una definizione autonoma alla luce delle diverse finalità della direttiva e del regolamento (HONORATI, *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali*, in PREITE, GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, IV, Torino, 2011, p. 541).

⁽⁹²⁾ Ciò accade analogamente a quanto avviene nella determinazione della giurisdizione: v. *supra*, par. 3.

diretto, che determina la legge applicabile, e luoghi dei danni consequenziali, che si collocano altrove.

La possibilità di scelta a solo favore della vittima tutela sia quest'ultima, che può chiedere l'applicazione della legge ad essa più favorevole nel caso di specie, sia l'ambiente in quanto tale. Questa *optio* crea una limitata imprevedibilità della legge applicabile⁽⁹³⁾ che costringe il potenziale inquinatore ad adeguarsi ai migliori standard produttivi, almeno fra quelli stabiliti da leggi prevedibilmente applicabili.⁽⁹⁴⁾ Al fine della scelta, è necessaria una valutazione concreta circa gli effetti dell'applicazione dell'una o dell'altra legge richiamata, alla luce del valore anche costituzionale del diritto all'ambiente presente in ormai numerosi Stati terzi,⁽⁹⁵⁾ che invece difetta in molti Stati membri e che non è riconosciuto *in quanto tale* dalla CEDU e dalla Corte EDU.⁽⁹⁶⁾

⁽⁹³⁾ GUINCHARD, LAMONT-BLACK, *Environmental Law - The Black Sheep in Rome II's Drive for Legal Certainty? Article 7 of Regulation (EC) No. 864/2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations in Context*, in *Env. Law Rev.*, 2009, p. 161.

⁽⁹⁴⁾ SONNENTAG, *Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung*, in *ZVglRWiss*, 2006, p. 294; FUENTES MANAS, *La regla lex loci delicti commissi y normas localizadoras especiales en el Reglamento "Roma II"*, in *Ann. esp. der. int. priv.*, 2007, p. 351; BRIÈRE, *Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles «Roma II»*, in *Clunet*, 2008, p. 57; CALVO CARAVACA, CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Las obligaciones extracontractuales en derecho internacional privado. El Reglamento «Roma II»*, Granada, 2008, p. 165; FROHLICH, *The private international law of non contractual obligations according to Rome II Regulation*, Hamburg, 2008, p. 86; DE BOER, *The purpose of uniform choice-of-law rules: the Rome II Regulation*, in *Neth. Int. Law Rev.*, 2009, p. 325; MUIR WATT, *Rome II et les «intérêts gouvernementaux»: pour une lecture fonctionnaliste du nouveau règlement du conflit de lois en matière délictuelle*, in CORNELOUP, JOUBERT (eds.), *Le règlement communautaire «Roma II» sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, Paris, 2008, p. 132; VON HEIN, *Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II-Verordnung*, in *ZEuP*, 2009, p. 30; MANKOWSKI, *Ausgewählte Einzelfragen zur Rom II-VO: Internationales Umwelthaftungsrecht, internationales Kartellrecht, renvoi, Partiautonomie*, in *IPRax*, 2010, p. 390; MATTHES, *Umwelthaftung unter der Rom II-VO*, in *GPR*, 2011, p. 148; VRELLIS, *The law applicable to the environmental damage. Some remarks on Rome II Regulation*, in FORNER DELAYGUA, GONZÁLEZ BEILFUSS, VIÑAS FARRÉ (eds.), *Entre Bruselas y la Haya*, Liber amicorum A. Borrás, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2013, p. 871; IVALDI, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato: l'art. 7 del regolamento Roma II*, in questa *Rivista*, 2013, p. 878; GARCIMARTÍN ALFEREZ, *Derecho internacional privado*, Navarra, 2014, p. 431.

⁽⁹⁵⁾ Per maggiori approfondimenti: PEEL, LIN, *Transnational Climate Litigation* cit., p. 712; KAHL, WELLER, *Climate Change Litigation* cit., p. 83.

⁽⁹⁶⁾ Da ultimo: BAUMANN, *Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l'homme*, Paris, 2021. Sarà interessante quindi l'esito del ricorso nel caso *Klimaseniorinnen*, in cui si contesta fin dalle prime fasi processuali nazionali la violazione degli art. 2 e 8 della CEDU nei confronti di donne svizzere, particolarmente colpite dal riscaldamento globale in ragione dell'età (KARLSSON NISKA, *Climate Change* cit., p. 331).

Nonostante qualche incertezza in dottrina, non è applicabile l'art. 4 par. 2 e 3. Le due clausole di eccezione non sono espressamente richiamate. Inoltre, la loro applicazione farebbe venir meno quella limitata incertezza circa la legge applicabile utile a tutelare interessi pubblici e privati.⁽⁹⁷⁾ Per la prima eccezione, altresì, la comune residenza sembra elemento non significativo alla luce dell'importanza della condotta antigiuridica e della globalità dei danni e rischia di avere carattere meramente fortuito.⁽⁹⁸⁾ La seconda, invece, sarebbe potenzialmente in grado di aggirare la scelta compiuta dalla vittima ai sensi dell'art. 7.⁽⁹⁹⁾

L'art. 14 ammette l'accordo sulla scelta di legge, ma, analogamente alla proroga del foro,⁽¹⁰⁰⁾ questa eventualità pare del tutto ipotetica alla luce della tipologia di illecito controverso.

L'ultima peculiarità nella materia è data dall'efficacia di previe autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità pubbliche all'esercizio dell'attività, che quindi sarebbe considerata lecita e non integrante una condotta antigiuridica. Pertanto, se la normativa nazionale su cui è fondata l'autorizzazione, o l'autorizzazione stessa, non sia sufficiente a tutelare adeguatamente l'ambiente e a contenere ragionevolmente le immissioni, l'unica strada percorribile nell'ambito della *climate change litigation* sareb-

Questa osservazione non pregiudica l'indubbio sforzo dell'Unione europea verso una produzione più sostenibile, alla luce del *Green Deal* europeo e delle misure che si stanno progressivamente attuando. Si veda, ad es., il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 243 del 9 luglio 2021, che pone l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (art. 2), predisponendo già alcune misure concrete. L'osservazione mira esclusivamente a sottolineare come anche altre giurisdizioni possano essere dotate dei necessari rimedi di diritto sostanziale e processuale per giungere a soluzioni ampiamente adeguate in termini costituzionali e di diritti fondamentali dell'uomo.

⁽⁹⁷⁾ FUCKS, *Article 7 Environmental damage* cit., p. 203.

⁽⁹⁸⁾ BOUREL, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, t. 214, 1989, p. 291.

⁽⁹⁹⁾ Nello stesso senso: CRESPO HERNÁNDEZ, *Daños al medio ambiente* cit., p. 18; FRANZINA, *Il regolamento* cit., p. 1012; BOGDAN, *The Treatment* cit., p. 226; GUINCHARD, LAMONT-BLACK, *Environmental Law* cit., p. 168; *contra*: KAHL, WELLER, *Climate Change Litigation* cit., p. 140. Del resto, secondo LOQUIN, *La règle de conflit générale en matière de délit dans le règlement du 11 juillet 2007 (Rome II)*, in CORNELOUP, JOUBERT (eds.), *Le règlement communautaire «Rome II» sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, Paris, 2008, p. 40, fattispecie con danni plurilocalizzati sfuggono all'art. 4, ma la maggior parte di queste fattispecie ha la sua disciplina specifica, come la tutela dell'ambiente. Non sarebbe funzionale un ritorno all'art. 4 per la disciplina di illeciti speciali.

⁽¹⁰⁰⁾ V. *supra*, par. 4.

be un'azione di *climate regulation* o di *climate mitigation* nei confronti delle autorità pubbliche.⁽¹⁰¹⁾

L'efficacia di tali autorizzazioni è discussa e dipende dalla combinazione della giurisdizione adita e della legge applicabile. Se quest'ultima coincide con la *lex fori*, ed è la legge in forza della quale l'autorizzazione è stata emanata, è difficile immaginare che il giudice ammetta l'esistenza di una condotta anti-giuridica in assenza di violazione della propria legge, ivi comprese le prescrizioni del diritto pubblico: queste manterranno il loro effetto quando rilevanti in una controversia risarcitoria di diritto privato. Se invece il giudice applica un'altra legge, il diritto pubblico della *lex fori* potrebbe essere considerato norma di applicazione necessaria⁽¹⁰²⁾ e trovare dunque preminente rilievo nel giudizio a prescindere dalla *lex causae*.

Se la domanda è presentata presso un giudice di uno Stato diverso rispetto a quello la cui autorità ha adottato l'autorizzazione, quest'ultima può essere parte della *lex causae*, oppure può soccorrere l'art. 17, sulle norme di condotta e di sicurezza.⁽¹⁰³⁾ Tuttavia, la rilevanza di autorizzazioni e concessioni nell'ambito del conflitto di leggi è una delle difficoltà principali nell'interpretazione dell'art. 17. Nonostante alcune differenze interpretative, si può affermare che la disposizione non crei un *dépeçage* della legge applicabile: il giudice deve tener conto delle norme di condotta,⁽¹⁰⁴⁾ quale dato di fatto, rilevante o sul piano della colpa,⁽¹⁰⁵⁾ o su quello dell'anti-giuridicità.⁽¹⁰⁶⁾ L'autorizzazione amministrativa è un

(101) Secondo la direttiva n. 35/2004 gli Stati membri hanno la facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione, qualora dimostri che non gli sia attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale sia stato causato da una condotta ammessa.

(102) VRELLIS, *The law applicable* cit., p. 886.

(103) Parte, invero minoritaria, della dottrina contesta la sussumibilità delle autorizzazioni amministrative nell'ambito dell'art. 17, poiché questa disposizione non consente il riconoscimento reciproco degli atti amministrativi (MATTHES, *Umwelthaftung* cit., p. 152): non esisterebbe pertanto uno strumento normativo per superare il loro carattere territoriale.

(104) FRANZINA, *Il regolamento* cit., p. 1039.

(105) DICKINSON, *The Rome II Regulation*, Oxford, 2008, p. 442; BRIÈRE, *Le règlement (CE) n° 864/2007* cit., p. 58; CLARKSON, HILL, *The conflict of laws*, Oxford, 2011, p. 275; GRISEL, *Analyse critique de l'article 7 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, in *Rev. dr. int. dr. comp.*, 2011, p. 154; JAFFERALI, *Actualité jurisprudentielle dans le domaine du droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (2007-2012)*, in NUYTS (éd.), *Actualité de droit international privé*, Bruxelles, 2013, p. 189.

(106) CHESHIRE, NORTH, FAWCETT, *Private international law*, 14th ed., Oxford, 2008, p. 855; VON HEIN, *Die Behandlung von Sicherheits- und Verhaltensregeln nach Art. 17 der Rom II-Verordnung*, in KRONKE, THORN (Hrsg.), *Grenzen überwinden - Prinzipien bewahren:*

elemento di fatto grazie al quale sono individuabili e ponderabili la colpa e la gravità della condotta.⁽¹⁰⁷⁾

L'art. 17 si giustifica come parziale contemperamento all'applicazione della *lex causae*, rendendo almeno rilevante la legge del luogo del comportamento. Ciò aumenta la prevedibilità e la conoscibilità per il danneggiante di almeno parte delle norme che saranno prese in considerazione per la valutazione del suo comportamento.⁽¹⁰⁸⁾

In tutte le ipotesi illustrate, le autorizzazioni e le norme di condotta non avrebbero rilevanza, qualora la *lex causae* stabilisca una responsabilità oggettiva.⁽¹⁰⁹⁾ Si è notato che questa è la tendenza generale del diritto internazionale pubblico convenzionale, seguita dalla recente iniziativa del Parlamento europeo.⁽¹¹⁰⁾

Festschrift für B. von Hoffmann zum 70. Geburtstag am 28. Dezember 2011, Bielefeld, 2011, p. 153; MUIR WATT, *Rome II et les «intérêts gouvernementaux»* cit., p. 130; KUNDA, *Policies underlying conflict of law choices in environmental law*, in SANCIN (ed.), *International environmental law: contemporary concerns and challenges*, Lubiana, 2012, p. 520; VRELLIS, *The law applicable* cit., p. 886; PLENDER, WILDERSPIN, *The European Private International Law of Obligations*, London, 2015, p. 668. Questa teoria è stata fatta propria da Oberlandesgericht Linz, 15 giugno 1987, in *Juristische Blätter*, 1987, p. 577.

⁽¹⁰⁷⁾ Questa è la soluzione già raggiunta da alcune corti olandesi e austriache, ancora prima dell'unificazione delle norme di conflitto nel diritto dell'Unione europea. Secondo questa giurisprudenza dovrebbero essere prese in considerazione quelle autorizzazioni amministrative che rispondono a taluni requisiti, come: *i*) il rispetto del diritto internazionale pubblico; *ii*) il fatto che le condizioni per l'ottenimento del provvedimento siano simili nello Stato d'origine e nella *lex fori*; *iii*) il presunto danneggiato abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, o di contestarne gli esiti (Rechtbank Rotterdam, 16 dicembre 1983, in *Neth. Int. Law Rev.*, 1984, p. 471; Oberlandesgericht Linz, 15 giugno 1987 cit.; Oberster Gerichtshof, 20 dicembre 1988, in *Juristische Blätter*, 1989, p. 239). Ritenendo che la circolazione delle autorizzazioni costituisca la soluzione più efficace, MANKOWSKI, *Ausgewählte Einzelfragen* cit., p. 395, ha suggerito talune modifiche al testo dell'art. 7, al fine di consentire il riconoscimento delle autorizzazioni straniere alle stesse condizioni elaborate da questa giurisprudenza.

⁽¹⁰⁸⁾ GUINCHARD, LAMONT-BLACK, *Environmental Law* cit., p. 169. Proprio per questo le norme di condotta e sicurezza devono essere limitate ed interpretate restrittivamente (KAHL, WELLER, *Climate Change Litigation* cit., p. 142). Si deve sottolineare tuttavia che l'art. 17 non opera ad esclusivo favore del danneggiante, ad es. perché manca proprio un'autorizzazione, o perché deve essere verificato il rispetto delle condizioni e dei requisiti dell'autorizzazione e di eventuali norme preclusive, che potrebbero anche essere considerate norme di applicazione necessaria della *lex fori* (o della *lex causae*; ARIF, *Eingriffsnormen und öffentlichrechtliche Genehmigungen unter der Rom II-VO*, in *ZfRV EuR*, 2011, p. 266).

⁽¹⁰⁹⁾ BARBOZA, *International liability for the injurious consequences of acts not prohibited by international law and protection of the environment*, in *Recueil des Cours*, t. 247, 1994, p. 291; FRANZINA, *Il regolamento* cit., p. 1039; BEAUMONT, MCELEAVY, *Private international law*, Edinburgh, 2011, p. 672; MATTHES, *Umwelthaftung* cit., p. 151.

⁽¹¹⁰⁾ V. *supra*, par. 2.

7. Nonostante l'evidente *favor* espresso nell'art. 7 del regolamento «Roma II» sia nei confronti della vittima, sia con riguardo alla tutela ambientale, rimane il dubbio circa la sua efficacia nel caso in cui l'attività inquinante pregiudichi seriamente i diritti fondamentali dell'uomo. Similmente a quanto osservato per la determinazione della giurisdizione,⁽¹¹¹⁾ la gravità delle condotte e dei loro effetti induce a ritenere che una mera *optio legis*, per quanto in forma potestativa, non sia sufficiente a soddisfare le esigenze delle vittime di *gross violations* di diritti umani.⁽¹¹²⁾ Anche in questa prospettiva, sono da ricordare le discussioni, in seno all'Institut de Droit International e all'Unione europea, sulle diverse possibili soluzioni al tema della legge applicabile alla grave violazione dei diritti umani.

I principi suggeriti dall'Institut de Droit International sono generali e non consentono di addivenire alla scelta di uno o più ben determinati criteri di collegamento utili al fine della valorizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Infatti, la risoluzione esprime talune indicazioni sul rispetto dei diritti in quanto tali e sul principio di non discriminazione per taluni specifici diritti. Fra questi non rientrano il diritto alla vita o il diritto a un ambiente sano. È solo contemplata la protezione della proprietà (art. 18), ribadendo la necessaria tutela dei diritti di proprietà e di diritti reali, e suggerendo l'adattamento dei diritti nei casi in cui la persona interessata rischi di perdere un diritto reale per il solo fatto che la fattispecie sia transfrontaliera. Questo principio non esprime una particolare efficacia nella *climate change litigation*. Il catalogo di illeciti speciali si conclude con una previsione dedicata alla *corporate social responsibility* (art. 19), secondo la quale essa deve essere promossa nella prospettiva dei diritti fondamentali nelle relazioni transfrontaliere, tenuti in considerazione standard minimi di protezione sociale e ambientale. L'indicazione della tutela ambientale minima è significativa in un testo di respiro internazionale, ma allo stesso tempo non pare richiedere ulteriori previsioni o innovazioni rispetto alla disciplina del regolamento «Roma II»: nonostante le esaminate difficoltà interpretative, essa è coerente con esigenze di tutela ambientale.

Diverso è l'approccio del parere di iniziativa del Parlamento europeo sulla diligenza e sulla responsabilità delle imprese, il quale dedica l'ultima

⁽¹¹¹⁾ V. *supra*, par. 4.

⁽¹¹²⁾ Potrebbe essere persino dubbia l'applicabilità dell'art. 7, che si riferisce a danni subiti dall'uomo, ma non specifica fino a quale estensione e portata: ENNEKING, *Judicial remedies. The issue of applicable law*, in ÁLVAREZ RUBIO, YIANNIBAS (eds.), *Human Rights* cit., p. 38.

parte del secondo allegato alla revisione del regolamento «Roma II». È proposto l'inserimento di un art. 6-*bis*, quindi fra gli illeciti speciali, significativamente collocato fra la tutela della concorrenza e quella dell'ambiente. Il campo di applicazione della suggerita disposizione coincide con quello esaminato per la determinazione della giurisdizione, nell'ambito della futura direttiva. Essa introdurrebbe un'ampia *optio iuris* a favore della vittima, che potrebbe scegliere la legge del luogo della condotta antiggiuridica, analogamente a quanto già previsto dall'art. 7; o quella del luogo della sede della società madre, se in uno Stato membro, o, in caso contrario, del luogo dove essa operi. In assenza di scelta, sarebbe applicabile l'art. 4 par. 1. La *ratio* sottostante alla proposta è chiara: gli obblighi di diritto sostanziale previsti nel progetto di direttiva devono essere applicati nelle fattispecie che presentano stretti collegamenti con gli Stati membri. Tuttavia, una scelta così ampia a favore della vittima rischia di creare eccessive difficoltà di accertamento della legge applicabile da parte dell'impresa, che deve adeguare il proprio comportamento a standard giuridici prima del sorgere del contenzioso. Allo stesso tempo, l'effettivo accertamento delle leggi eligibili da parte della vittima sarebbe dispendioso. Secondo i primi commenti,⁽¹¹³⁾ la garanzia di uniforme applicazione del diritto materiale sulla responsabilità societaria è meglio assicurata tramite lo strumento di un regolamento, per il suo possibile grado di dettaglio e per i suoi effetti, rispetto alla suggerita direttiva. Se quest'ultima fosse la forma di atto mantenuta, la revisione del regolamento «Roma II» nel modo proposto avrebbe tuttavia scarsa utilità, dal momento che le disposizioni di trasposizione nazionale della direttiva potrebbero essere considerate quali norme di applicazione necessaria *ex art.* 16, o – si aggiunge – norme di condotta ai sensi dell'art. 17, e quindi invocabili o rilevanti a prescindere dalla legge designata come applicabile. Sembra invece contemperare meglio le contrapposte esigenze la *Recommendation* del GEDIP dell'ottobre 2021, che nell'ambito della responsabilità dell'impresa raccomanda l'adozione di una disposizione analoga a quella dell'attuale art. 7 del regolamento «Roma II», qualificando tuttavia le disposizioni dell'adottanda direttiva come di applicazione imperativa, indipendente dalla legge applicabile alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e alle società. Nella prospettiva di una responsabilità oggettiva, sarebbero irrilevanti eventuali autorizzazioni, al

⁽¹¹³⁾ RÜHL, *Human Rights in Global Supply Chains: Do We Need to Amend the Rome II Regulation?*, reperibile in <https://eapil.org/2020/10/09/human-rights-in-global-supply-chains-do-we-need-to-amend-the-rome-ii-regulation> (consultato il 9 dicembre 2021).

fine dell'esonero o della limitazione della responsabilità, specificando altresì che il luogo dell'evento comprende altresì quello in cui siano state assunte le decisioni imprenditoriali in violazione dell'obbligo di diligenza. Questo approccio consentirebbe di prendere in considerazione sia la responsabilità della casa madre, sia delle eventuali filiali stabilite in Stati terzi, valorizzando il loro comportamento oggettivo alla luce dell'adottanda direttiva, pur sempre evitando una scelta di legge forse eccessivamente estesa a favore della vittima.

8. L'agile circolazione delle decisioni è una finalità necessaria nell'ambito della *climate change litigation*, dal momento che l'esecuzione potrebbe non essere soddisfatta nell'ordinamento del giudice del merito, sia per motivi perfettamente legittimi e logici – come l'assenza di beni sufficientemente capienti dell'impresa – sia a causa di tattiche dilatorie della parte soccombente. La convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere è quindi in grado di esprimere una grande utilità, poiché prevede un procedimento di *exequatur* semplificato, nel quale sono stabiliti pochi motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione, e numerosi titoli di giurisdizione indiretta.⁽¹¹⁴⁾ La Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di decisione del Consiglio di adesione.⁽¹¹⁵⁾ La convenzione si affiancherebbe al regolamento n. 1215/2012 nei rapporti «esterni» all'Unione europea, e consentirebbe il riconoscimento e l'esecuzione agevolati negli Stati membri dell'Unione di sentenze emesse in altri Stati contraenti, e specularmente la circolazione delle decisioni adottate negli Stati membri.

Nonostante le importanti differenze nella disciplina dell'*exequatur* nella convenzione dell'Aja e nel regolamento,⁽¹¹⁶⁾ nell'ambito della *climate change litigation* le più probabili difficoltà di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze paiono tutte riconducibili al limite dell'ordine pubblico, sostanziale o processuale: la condanna a danni punitivi; la mancata

⁽¹¹⁴⁾ V. convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, fatta all'Aja il 2 luglio 2019, in questa *Rivista*, 2021, p. 187 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, documento COM(2021) 388 final del 16 luglio 2021.

⁽¹¹⁶⁾ Le differenze sono dovute al fatto che non è possibile presumere nella comunità internazionale lo stesso livello di reciproca fiducia previsto fra Stati membri dell'Unione (K. LENAERTS, *La vie après l'avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust*, in *Common Market Law Rev.*, 2017, p. 808).

applicazione di autorizzazioni o di concessioni dello Stato in cui il riconoscimento o l'esecuzione è richiesta; la violazione dell'equo processo.⁽¹¹⁷⁾

L'art. 10 della convenzione dell'Aja ammette il rifiuto solo parziale del riconoscimento o dell'esecuzione della sentenza qualora attribuisca risarcimenti non destinati a compensare la vittima di una perdita effettiva o di un danno subito, comprese le spese processuali. Pertanto, la sentenza può essere eseguita per quegli importi o in quelle modalità che abbiano finalità strettamente risarcitoria, con sola esclusione della parte della condanna che abbia finalità diverse, punitive o deterrenti. Il riconoscimento e l'esecuzione parziali consentirebbero di contemperare l'interesse della parte lesa all'esecuzione della sentenza, e quello nazionale a non ammettere nel proprio ordinamento istituti sconosciuti che soddisfino esigenze non percepite come tali nello Stato richiesto.

Il regolamento n. 1215/2012 non dedica alcuna disposizione ai *punitive damages*, che quindi sono eventualmente compresi nel campo di applicazione generale del limite dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 45 par. 1 lett. *a*, sul fondamento delle valutazioni dei valori propri dello Stato membro richiesto.⁽¹¹⁸⁾ Tuttavia, il contrasto con l'ordine pubblico deve essere manifesto: non pare quindi sufficiente che la sentenza accordi rimedi diversi rispetto a quelli che sarebbero stati ammessi nello Stato richiesto, se il procedimento di merito fosse stato ivi celebrato. È invece necessario che l'esecuzione di quella parte della condanna provochi un conflitto con un valore essenziale dell'ordinamento. In questa prospettiva pare allora corretto affermare con la Corte di Cassazione che l'istituto non sia ontologicamente incompatibile con i principi del nostro ordinamento,⁽¹¹⁹⁾ e che sia piuttosto necessario verificarne gli effetti nel caso concreto.⁽¹²⁰⁾ Qualora si ritenesse che i rimedi risarcimenti non compensatori violino l'ordine pubblico, la miglior soluzione sarebbe costituita dal riconoscimento o dall'esecuzione parziali anche nell'ambito dell'Unione europea.

⁽¹¹⁷⁾ Quest'ultimo è l'unico limite evidenziato dalla risoluzione dell'Institut de Droit International (art. 20).

⁽¹¹⁸⁾ FRANZINA, *The purpose and operation of the public policy defence as applied to punitive damages*, in BARIATTI, FUMAGALLI, CRESPI REGHIZZI (eds.), *Punitive Damages and Private International Law: State of the Art and Future Development*, Padova, 2019, p. 43.

⁽¹¹⁹⁾ Cass., s.u., 5 luglio 2017 n. 16601, in questa *Rivista*, 2017, p. 1049 ss.

⁽¹²⁰⁾ Questa conclusione pare del tutto coerente con il considerando n. 32 del regolamento «Roma II» che sussume la disciplina della *lex causae* sui risarcimenti non compensatori nel limite dell'ordine pubblico, e quindi nel parziale margine di discrezionalità dell'organo giudicante.

Il discusso valore degli atti autorizzativi e concessivi nelle fasi di merito rende ulteriormente complessa una riflessione generale sugli effetti transfrontalieri della sentenza che non ne abbia tenuto conto in alcuna delle possibili forme esaminate. Il problema può sorgere specialmente se l'esecuzione è richiesta nello Stato che le ha adottate. Trattandosi di una questione relativa al contenuto della sentenza di merito, essa rientra altresì nel limite dell'ordine pubblico. Il giudice richiesto deve quindi valutare gli effetti concreti della loro mancata applicazione o considerazione. L'esame pare complesso qualora le autorizzazioni avrebbero potuto costituire norme di condotta ai sensi dell'art. 17, nel quale non è prevista una loro applicazione *tout court*. Tuttavia, la presenza nella sentenza da riconoscere o da eseguire di una riflessione sulla portata degli atti autorizzativi o concessivi alla luce dell'art. 17 potrebbe essere già sufficiente per impedire l'applicazione del limite dell'ordine pubblico – salvi errori grossolani – perché dimostra la *loro presa in considerazione* in una valutazione globale della condotta o della colpa del presunto responsabile.

Infine, la violazione dell'equo processo è concretizzata in diverse sfaccettature sia nella convenzione dell'Aja, sia nel regolamento n. 1215/2012, anche in termini piuttosto simili. In entrambi gli atti, il procedimento di merito deve essere stato instaurato correttamente sulla base degli stessi requisiti,⁽¹²¹⁾ al fine di garantire l'effettiva partecipazione del convenuto al processo. Altri motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione nell'ambito del regolamento sono sussumibili nell'ambito della più ampia eccezione del limite dell'ordine pubblico,⁽¹²²⁾ per cui il giudice richiesto è tenuto a una valutazione circa la natura e il grado della violazione dei principi dell'equo processo nella fase di merito. La convenzione dell'Aja del 2019 è più esplicita in questo senso, includendo i principi fondamentali del diritto all'equo processo fra i valori dell'ordine pubblico dello Stato richiesto. Questa precisazione è utile nel contesto di una convenzione globale, per sottolineare la rilevanza dei diritti processuali nell'amministrazione della giustizia, coerentemente con il diritto all'equo processo.

⁽¹²¹⁾ Art. 7 par. 1 lett. *a* della convenzione dell'Aja; art. 45 par. 1 lett. *b* del regolamento.

⁽¹²²⁾ Corte di giustizia, 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Krombach*, in questa *Rivista*, 2000, p. 803 ss.; 11 maggio 2000, in causa C_38/98, *Renault*, *ivi*, p. 810 ss.; 2 aprile 2009, in causa C-394/07, *Gambazzi*, *ibidem*, 2009, p. 977 ss.; 6 settembre 2012, in causa C-619/10, *Trade Agency*; 16 luglio 2015, in causa C-681/13, *Diageo Brands*; 25 maggio 2016, in causa C-559/14, *Meroni*.

9. La complessità della *climate change litigation* costituisce una sfida al diritto, anche internazionale privato e processuale, che è chiamato a trovare risposte efficaci a un problema globale. Queste difficoltà sembrano affrontate adeguatamente a livello dell'Unione europea, sebbene con strumenti non appositamente preconizzati per questo tipo di controversie. I limiti dell'attuale disciplina paiono soprattutto due: la portata non internazionale dei regolamenti europei e la mancata considerazione dei diritti umani fondamentali, sia nell'ambito dell'accesso al giudice, sia nell'individuazione di specifici criteri di collegamento.

Il primo limite può essere superato solamente in sedi diverse dall'Unione europea. La ripresa dei lavori della Conferenza dell'Aja su una convenzione sulla determinazione della giurisdizione civile deve essere salutata con favore. La prossima adesione dell'Unione alla convenzione dell'Aja del 2019 dimostra la sua volontà di rafforzare la cooperazione giudiziaria civile in ambito internazionale, superando tramite la collaborazione internazionale l'efficacia meramente interna dei regolamenti adottati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il secondo limite può essere superato sia per il tramite di auspicate convenzioni internazionali di diritto internazionale privato e processuale cui l'Unione aderisca, sia tramite la riforma dei regolamenti dell'Unione, alternativamente o, in modo ancora più efficace, cumulativamente. Tuttavia, queste riforme devono essere ben ponderate. Per quanto riguarda la giurisdizione, l'introduzione di un *forum necessitatis* in materia civile e commerciale deve essere conforme allo spirito di necessità, ovvero essere limitato ai casi in cui il diniego di giustizia costituisca un serio rischio. Ammettere una giurisdizione quasi illimitata dei giudici o di un giudice di uno Stato membro dell'Unione costituirebbe una manifestazione di eurocentrismo fondata sul discutibile assunto per cui solo gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea siano in grado di assicurare un processo equo. Al contrario, l'assunzione di giurisdizione in determinate controversie potrebbe costituire un foro esorbitante, che, in pratica, sarebbe poco efficace sia per le difficoltà processuali e probatorie nel merito, sia per le scarse probabilità del successivo riconoscimento della sentenza.

Attenzione deve essere posta anche nella riforma dei criteri di collegamento. La grave violazione di diritti umani non può essere risolta con le stesse tecniche e gli stessi criteri oggi previsti per il danno ambientale. La *gross violation* dei diritti umani potrebbe divenire un nuovo illecito speciale, autonomo dagli altri per le sue peculiari caratteristiche relative alle

norme violate e alla tipologia di pregiudizi cagionati.⁽¹²³⁾ La vittima è certamente parte debole nel momento in cui sono lesi i suoi diritti fondamentali, risulta fortemente pregiudicata per il tipo di violazione di cui si tratta e i suoi interessi corrispondono altresì all'interesse collettivo sottostante alla riduzione del riscaldamento globale. Tuttavia, un criterio di collegamento favorevole al danneggiato deve essere ragionevolmente prevedibile per il convenuto, che deve essere posto nelle condizioni di esercitare la propria attività di impresa conoscendo le leggi alle quali quest'ultima è soggetta. Pertanto, nel contemperamento degli interessi, il *favor* non può essere risolto nel mero esercizio di un diritto potestativo da parte della vittima, ma deve concretizzarsi nell'individuazione di una legge o di un novero limitato di leggi, sufficientemente collegate con la fattispecie, e materialmente orientate alla tutela della vittima e dell'interesse generale sottostante. Il diritto internazionale privato e processuale ha un ruolo nella predisposizione di una disciplina conforme all'interesse globale della riduzione dell'impatto climatico, ma non costituisce il mezzo tramite il quale possano essere superate mancanze nella regolamentazione internazionale e pubblica nazionale, alle quali spetta un ruolo primario nella lotta al riscaldamento globale.

ABSTRACT: The present article tackles the classic private international law issues in the field of climate change litigation. The introduction offers a definition of climate change litigation according to the current case-law. The article then proceeds to investigate international law commitments on climate change and environmental protection, noting that no specific international conventions exist on the subject-matter. Therefore, the EU system within the civil judicial cooperation appears relevant. Against this background, Regulations EU No 1215/2012 and No 864/2007 are examined in the light of the climate change litigation, stressing their potential solutions and problems within this field. In this framework, some recent suggestions and proposals for the improvement of the private international law systems in the human rights' field are discussed. Finally, the concluding remarks pay due attention to the efficiencies of the current EU system, yearning for a more articulated international cooperation in all the possible involved facets.

⁽¹²³⁾ BOUREL, *Du rattachement* cit., p. 279, sulla specializzazione dei criteri di collegamento nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.